

**Allegato B - Quantificazione, deposito e svincolo della cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009)**

A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di compensazione il richiedente è tenuto a versare una cauzione infruttifera pari all'importo derivante dal calcolo economico della compensazione (cfr. Allegato A).

La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori.

Copia della ricevuta del versamento del deposito cauzionale è allegata alla dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. paragrafo 2).

La cauzione ha una durata di sei mesi oltre al periodo previsto per la realizzazione dei lavori e viene prolungata in caso di proroga.

Il Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste svincola la cauzione, a seguito di istanza del richiedente corredata da DREL,:

- nel caso di rimboschimento, dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto e non prima del compimento del 5° anno successivo allo stesso;
- nel caso di miglioramento boschivo, dopo l'accertamento tecnico della corretta esecuzione.

Nel caso di compensazione per successivi lotti, lo svincolo avviene al termine dei lavori riferiti all'ultimo lotto.

La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'incameramento, totale o parziale, della cauzione versata.

La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

La validità della fideiussione dev'essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo del Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste.